AGEVOLAZIONI AL TRASFERIMENTO DEL PORTAFOGLIO E DEL PERSONALE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE POSTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Art. 3

I contratti compresi nel portafoglio trasferito a norma dell'art. 1 continuano con l'impresa cessionaria la quale assume a proprio carico i relativi rischi a decorrere dalle ore 24 del giorno di pubblicazione del decreto con il quale e' stata promossa la liquidazione coatta dell'impresa. Per gli indennizzi pagati in dipendenza di contratti stipulati in adempimento dell'obbligo di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'impresa cessionaria ha diritto di rivalsa nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", nei limiti delle somme che, qualora non si fosse fatto luogo al trasferimento di portafoglio, avrebbero fatto carico al predetto fondo ai sensi dell'art. 8, primo e secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39. L'impresa cessionaria ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la liquidazione dei predetti indennizzi, nei limiti e con le modalita' che saranno stabiliti con apposita convenzione da approvarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Versione in vigore dal 29 settembre 1978, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa
Estremi	Decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/agevolazioni-al-trasferimento-del-portafoglio-e-del-personale-delle/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it